

Bando per il sostegno delle imprese che svolgono servizi turistico-ricreativi di trasporto passeggeri non di linea su motonavi da escursione

(art.11, comma 3 bis della Legge Regionale n.40/2002)

Articolo 1

Obiettivo del bando

1. Il settore del turismo è certamente uno dei settori più colpiti dalla grave crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19, tuttora in atto.

In tale ambito, sono in una particolare condizione di criticità le imprese che, pur in numero non elevato, svolgono un'attività turistica peculiare e connotativa della nostra regione, quale l'attività escursionistica costiera e marittima o per vie d'acqua interne, con motonavi non di linea, rivolta ai turisti che intendono fare un'esperienza unica nel suo genere, abbinando alla navigazione la visita a luoghi naturalistici o caratteristici con aspetti ludico-ricreativi.

Dette attività, che hanno una specifica e limitata stagionalità, hanno in particolare risentito nei mesi di riavvio dell'attività (maggio-luglio 2020) della diminuzione di clientela derivante dalle limitazioni al turismo, con particolare riferimento a quello internazionale, nonché dalle misure di mitigazione del rischio covid che per garantire a bordo il distanziamento ed il divieto di assembramento hanno considerevolmente ridotto il numero di passeggeri imbarcabili.

2. Obiettivo del presente bando, pertanto, è quello di dare un ristoro parziale e una tantum alle predette imprese (come meglio individuate all'art. 3), a fronte della perdita di fatturato registrata nei mesi di maggio, giugno e luglio 2020 a causa della sopra descritta situazione causata dall'emergenza Covid 19.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del presente bando sono pari a complessivi € 200.000,00, a valere sull'annualità 2020.

Articolo 3

Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente bando le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, con **codici ATECO : 50 - 50.10.00 - 50.30.00, limitatamente all'attività di erogazione di servizi turistico-ricreativi di trasporto passeggeri non di linea su motonavi da escursione** . Sono escluse le imprese che svolgono trasporti passeggeri di linea (traghetti, lance-taxi etc.). Sono escluse, altresì, le imprese che individuate con CODICE ATECO 50 , ove non si evinca l'attività di trasporto passeggeri nella visura camerale. Sono escluse le attività di noleggio natanti da diporto.

2. Le imprese indicate nel precedente comma 1 devono possedere, al momento della domanda di contributo, i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) devono essere regolarmente costituiti ed iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio con uno dei seguenti codici: **50 - 50.10.00 - 50.30.00, limitatamente all'attività di erogazione di servizi turistico-ricreativi di trasporto passeggeri non di linea su motonavi da escursione.** Sono escluse le imprese che svolgono trasporti passeggeri di linea (traghetti, lance-taxi etc.). Sono escluse le attività di noleggio natanti da diporto e qualunque altra tipologia di attività eventualmente ricompresa nei codici ATECO elencati ma non afferenti alla limitazione specificatamente indicata. Si precisa che per le imprese aventi codice ATECO 50 il trasporto passeggeri si deve evincere dalla visura camerale.

b) devono risultare attive alla data della domanda;

c) devono, inoltre, risultare attive almeno dal 1 maggio 2019 ;

d) devono avere sede legale o operativa nella Regione Emilia-Romagna;

e) il rappresentante legale e i soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;

f) non devono essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

g) Sono escluse dal presente bando le imprese di trasporto passeggeri di linea (traghetti, lance-taxi etc...). Le attività di noleggio imbarcazioni e natanti. Sono escluse, altresì, le imprese che individuate con CODICE ATECO 50 , ove non si evinca l'attività di trasporto passeggeri nella visura camerale.

I requisiti richiesti, sopra elencati, dovranno essere posseduti e mantenuti dalle imprese in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. La perdita dei medesimi, durante il periodo di iter dell'istruttoria, è motivo di mancata erogazione del contributo. Ogni variazione dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna.

3. Con riferimento alla sola attività di cui al comma 2, lett. a), le imprese devono avere avuto, nel periodo ricompreso tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, un calo del fatturato pari o superiore al 30% rispetto al fatturato dello stesso periodo del 2019, per la medesima attività.

Articolo 4
Tipologia, misura del contributo e premialità

1. Il contributo previsto nel presente bando verrà concesso e liquidato una tantum a fondo perduto nella seguente misura:

- Contributo massimo fino a 8.000,00 Euro per impresa, comunque non oltre l'importo di effettiva perdita di fatturato nel periodo ricompreso tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020 rispetto al fatturato dello stesso periodo del 2019 relativamente all'attività di cui alla lett. a) c. 2 dell'art. 3 ;
- I contributi verranno erogati sino all'esaurimento del plafond complessivo delle risorse di cui all'art. 2. Nel caso in cui, in base al numero di domande, l'ammontare complessivo dei contributi assegnabili, rispetto al limite massimo di cui al punto precedente, sia superiore al plafond di risorse disponibili, i contributi saranno riparametrati in misura proporzionale alla disponibilità complessiva delle risorse messe a disposizione per il bando.

Articolo 5
Regime di aiuto e regole sul cumulo dei contributi

1. I contributi di cui al presente bando viene concesso in regime "de minimis", secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352. A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad un'**impresa unica** non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).

2. I contributi previsti nel presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE. La concessione del contributo è vincolata al rispetto dei massimali di aiuti concedibili come da verifica da effettuarsi sulla banca dati RNA, Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Nel caso siano accertate ipotesi di cumulo non ammissibili (in particolare sulla base delle dichiarazioni dell'impresa interessata e/o delle interrogazioni del Registro Nazionale degli aiuti di Stato) non si procederà alla concessione del contributo di cui al presente bando o, se già concesso, si provvederà alla revoca.

Articolo 6

Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo

1. La domanda di contributo dovrà essere compilata nello specifico modulo (allegato A) e completa degli allegati ivi indicati, sottoscritto in modalità digitale:

- dal legale rappresentante dell'impresa;

oppure

- da un altro soggetto al quale venga conferito dal rappresentante legale dell'impresa, con procura speciale, un mandato con rappresentanza per la compilazione, la validazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda nonché per tutti gli atti e le comunicazioni conseguenti inerenti all'inoltro della stessa.

N.B. La procura, il cui modello è reso disponibile sul sito internet della Regione all'indirizzo <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando, deve essere sottoscritta, digitalmente o manualmente, dal rappresentante legale del soggetto richiedente. In caso di firma autografa dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La procura deve essere sempre controfirmata digitalmente dal soggetto delegato.

2. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

3. I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00. Al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della suddetta imposta i richiedenti dovranno:

- acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00;
- indicare nella domanda di contributo: la data di emissione della marca da bollo, il numero identificativo della marca da bollo;
- conservare la marca da bollo e mostrare la stessa, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle eventuali verifiche in loco.

4. Le domande di contributo dovranno essere inviate alla Regione Emilia-Romagna a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito della Regione e pervenire, entro e non oltre il **26 ottobre 2020**. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante **posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it . Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.

5. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, indipendentemente dal numero di unità operative, sedi locali, agenzie, filiali o imbarcazioni utilizzate per l'attività candidata al contributo.
6. Non saranno considerate ammissibili le domande presentate con modalità diverse o oltre i termini sopra indicati.

Articolo 7 **Selezione delle domande di contributo**

1. La procedura di selezione delle domande, di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998, sarà svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse ed è finalizzata:
 - alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
 - al mero controllo della qualifica del beneficiario e dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 del presente bando.
2. Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:
 - qualora non vengano presentate con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 6 del presente bando;
 - nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità dei proponenti di cui all'art. 3.

Articolo 8 **Provvedimenti amministrativi a seguito della selezione delle domande**

1. A seguito degli esiti della selezione delle domande di contributo il Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport provvederà:
 - con riferimento alle domande ammesse a finanziamento, all'adozione, entro 45 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande dell'atto di concessione dei contributi e nei successivi 10 giorni alla comunicazione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione verrà verificato che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC). Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata la Regione non potrà procedere alla concessione del contributo. Inoltre, il permanere della situazione di irregolarità contributiva potrà determinare la decadenza della domanda;

N.B. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità sarà acquisito d'ufficio dalla Regione presso gli Enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del 30.1.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. serie generale n. 125 del 1.6.2015)

- con riferimento alle domande non ammissibili, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco con l'indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili.
- alla liquidazione dei contributi concessi, in esito alla verifica sulla piattaforma del Registro Nazionale degli Aiuti dell'importo liquidabile nel rispetto di aiuto di cui all'art. 5.

Articolo 9

Obblighi a carico dei beneficiari

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:

- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
- di collaborare con la Regione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata.

Articolo 10

Controlli

1. La Regione, a seguito della concessione e liquidazione dei contributi, effettuerà gli opportuni controlli, anche a campione, finalizzati a verificare l'effettivo possesso dei requisiti ed il calo del fatturato dichiarati nella domanda.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione.

Articolo 11

Cause di decadenza e revoca dei contributi

1. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, nel caso in cui
 - a seguito dei controlli effettuati dovesse emergere che il calo del fatturato dichiarato in domanda nel periodo ricompreso tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020 sia inferiore al 30% rispetto al fatturato dello stesso periodo del 2019;
 - a seguito di controlli, pur rientrando nel calo di fatturato di cui al punto precedente, la quantificazione in euro del suddetto calo, è inferiore a quanto indicato nella domanda ed al contributo erogato. La regione si riserva di provvedere alla revoca parziale del contributo erogato.

2. Si incorre inoltre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora dovesse essere verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 67, comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011.
3. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, nel caso in cui si verifichi un superamento dei limiti di regime di aiuto di cui al precedente art. 5.

Articolo 12

Informazioni generali sul bando

1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite:
 - sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: <http://imprese.regione.emiliaromagna.it/>, nella sezione dedicata al bando;
 - rivolgendosi direttamente allo Sportello Imprese dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, Tel. 848800258, chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario E-mail: imprese@regione.emilia-romagna.it.

Articolo 13

Informazioni sul procedimento amministrativo

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando è il Servizio Turismo, Commercio e Sport della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata al Servizio sopra indicato. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo urp@postacert.regione.emilia-romagna.it. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.
13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

a. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

b. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

c. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emiliaromagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

d. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale. e.

Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

f. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) Verifica del possesso dei requisiti necessari per poter presentare progetti ammissibili, ai sensi dei punti 1), 2) e 3) del bando;
- b) Verifica delle condizioni e dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per poter effettuare la concessione dei contributi connessi alla realizzazione dei progetti valutati ammissibili;
- c) Verifica delle condizioni e dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per poter procedere alla liquidazione dei contributi, nella fase successiva alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento.

I dati personali sono trattati per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione nel 2019 e nel 2020 di progetti promozionali per l'artigianato ai sensi dell'art. 13, della L.R. n. 1/2010.

g. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste dal bando, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

h. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

i. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o

all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

j. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 - di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

k. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di effettuare la concessione del contributo previsto dal bando per la presentazione di progetti promozionali a favore dell'artigianato cui all'art.13, L.R. n. 1/2010.
